



Comune di Torella del Sannio

Provincia di Campobasso

Deliberazione Consiglio Comunale

N. 25 DEL 31-05-2023

OGGETTO: TARIFFE TASSA RIFIUTI TA.RI. PER L'ANNO 2023 - APPROVAZIONE.

Adunanza ordinaria pubblica di prima convocazione.

Nell'anno **duemilaventitre**, il giorno **trentuno** del mese di **Maggio**, alle ore **19:38**, presso la sala delle adunanze della sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato in modalità mista il Consiglio comunale.

All'appello risultano:

Componenti	Referenza	Presente	Assente
DI PLACIDO GIANMARIA	PRESIDENTE		X
MEFFE GIANNI	SINDACO	X	
DI PLACIDO NICOLETTA	VICE SINDACO	X	
D'ALESSANDRO IRENE	CONSIGLIERE	X	
D'ALESSANDRO GIOVANNI	CONSIGLIERE	X	
D'ALESSANDRO STEFANIA	CONSIGLIERE	X	
D'LESSANDRO LORENZO	CONSIGLIERE	X	
MEFFE DANIELA	CONSIGLIERE	X	
MESSERE GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
D'ALESSANDRO CHIARA	CONSIGLIERE		X
PIEDIMONTE FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	

TOTALE PRESENTI: 9

TOTALE ASSENTI: 2

Presiede la seduta in presenza il PRESIDENTE DOTT. GIANNI MEFFE. Partecipano in videoconferenza i Consiglieri Meffe Daniela e D'Alessandro Giovanni.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO DOTT.SSA GIUSEPPA MARCHESIELLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il PRESIDENTE DOTT. GIANNI MEFFE, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento inserito all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Viste le deliberazioni ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;
- n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR- 2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

- n. 2/2022/a “quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente” per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l’utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Vista la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 12/04/2022, con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario, il quale prevede per l’esercizio 2023 un costo complessivo di € 59.829,00;

Considerato che:

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;
- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all’art. 3, comma 5-quinquies, che “a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le

tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

- l’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l’art. 13 comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell’anno precedente (2022) mentre le rate scadenti successivamente al 1 dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l’anno 2023, con eventuale conguaglio sulle prime rate;
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l’art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38- bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Evidenziato che deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Esaminare le tariffe del tributo per l’esercizio 2023, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di ARERA, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della Legge 147/2013;
- b) scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell’attuale normativa;

c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della Legge 147/2013;

Ritenuto:

- di dover approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. n. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nell'allegato A) al presente atto;
- di dover approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica che per l'utenza non domestica, come riportati nell'allegato B) al presente atto;
- opportuno ripartire la quota fissa e variabile per il 90,95% a carico delle utenze domestiche e per il 9,05% a carico delle utenze non domestiche sulla base del volume dei rifiuti prodotti;

Richiamato il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/12/2022;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile dell'ufficio finanziario (art. 49 I comma D. Lgs n. 267/2000);

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano: favorevoli n.7; astenuti n. 2: Messere Giuseppe e Piedimonte Francesco; contrari n.0;

DELIBERA

1. Di approvare per l'esercizio 2023 i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa TARI nei limiti previsti dal D.P.R. n. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come da allegato A) al presente atto;
2. Di approvare per l'esercizio 2023 gli importi unitari delle tariffe TARI sia per l'utenza domestica che per l'utenza non domestica, come da allegato B) al presente atto;

3. Di dare atto che il piano finanziario del servizio per la gestione dei rifiuti per l'anno 2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 12/04/2022, è pari a € 59.829,00;
4. Di dare atto che l'ammontare del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, ex art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, (addizionale provinciale TEFA) è pari al 5% della TARI;
5. Di dare atto che il piano finanziario per la gestione dei rifiuti dell'esercizio 2023 trova integrale copertura nelle tariffe TARI;
6. Di stabilire che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 gennaio 2023;
7. Di trasmettere il presente atto, tramite il portale del federalismo fiscale, al Ministero dell'Economia edelle Finanze;
8. Infine stante l'urgenza di provvedere in merito, con la seguente votazione legalmente espressa per alzata di mano: Consiglieri favorevoli n. 7; contrari n. 0 e astenuti n. 2: Messere Giuseppe e Piedimonte Francesco, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

DOTT. GIANNI MEFFE

IL SEGRETARIO

DOTT.SSA GIUSEPPA MARCHESIELLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO

DOTT.SSA GIUSEPPA MARCHESIELLO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82 del 2005